CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Nuove modalità di determinazione dei *fringe benefits* per i veicoli aziendali e modifiche al regime di utilizzo del contante -

1 luglio 2020

Indice:

1. Nuovi fringe benefits per i veicoli aziendali 1

2. Modifiche al regime di utilizzo del contante 2

1. Nuovi fringe benefits per i veicoli aziendali

Attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 1 commi 632 - 633 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stato modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR relativamente al **criterio di determinazione dei *fringe benefits* per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** sia ad uso personale sia lavorativo.

La modifica, in vigore dal 1° luglio 2020, è finalizzata ad incentivare la diffusione, anche in ambito aziendale, dell'utilizzo di autovetture con un livello di emissioni ridotto, al fine di contenere l'impatto ambientale.

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio, 30 giugno 2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente o dallo stesso corrisposto.

Nuovo criterio di determinazione dei fringe benefits per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020

A seguito delle modifiche introdotte, **il nuovo articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, parametra, invece, la percentuale di determinazione del *fringe benefits* al livello di emissione di anidride carbonica**, ovvero per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori:

- con valori di emissione di Co2 **non superiori a 60 g/km**, si assume il **25%** dell'importo corrispondente a una **percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente;
- con valori di emissione di Co2 **superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km**, la percentuale è pari al **30%;**
- con valori di emissione di Co2 **superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**, la percentuale è pari al **40%** per l'anno **2020** e al **50%** a decorrere dal **2021**;
- con valori di emissione di Co2 **superiore a 190 g/km**, la percentuale è pari al **50%** per l'anno **2020** e al **60%** a decorrere dal **2021**.

Al fine di coordinare la nuova disposizione con quella precedente, è stato previsto che il nuovo regime si applica solo con riferimento ai **contratti stipulati**[1] **a partire dall'1.07.2020** e solo per i veicoli con **immatricolazione successiva all'1.01.2020**.
Particolare attenzione andrà, quindi, posta sui nuovi contratti di assegnazione degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori successivi alla data dell'1.07.2020.
Per i contratti stipulati fino al **30.06.2020** continua, invece, a trovare applicazione il regime ante modifiche normative per tutto il periodo di assegnazione del veicolo al dipendente, anche, quindi, per il lasso temporale successivo all'1.07.2020, data in cui rileva la modifica in commento.
Da un punto di vista operativo, in attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, segnaliamo infine che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 305 del 31.12.2019, Supplemento Ordinario n. 47, sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI suddivise in due liste di valori: quelli validi fino al 30 giugno 2020 e quelli in vigore a partire dal 1° luglio 2020, che tengono conto del valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione dell'emissione di valori di anidride carbonica.

Nessuna modifica è stata invece apportata al regime di **deducibilità dal reddito d'impresa** delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti disciplinata dall'articolo 164, comma 1, lettera b-bis) del TUIR. Pertanto restano deducibili **nel limite del 70%**, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data nella quale l'autovettura è stata concessa in uso promiscuo al dipendente (prima o dopo il 1° luglio 2020).

2. Modifiche al regime di utilizzo del contante

L'articolo 18 del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019 (Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020) ha modificato l'articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007 che fissava il limite di Euro 2.999,99 all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche)[2], nonché una soglia di pari importo per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta per coloro che esercitano attività di cambiavalute.

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore è ridotto ad € 1.999,99

Per effetto delle modifiche apportate, **a decorrere dall'1.07.2020 e fino al 31.12.2021, il limite all'utilizzo del denaro contante viene ridotto a Euro 1.999,99**.
A decorrere dall'1.07.2022, il limite verrà ulteriormente ridotto ad Euro 999,99.
Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia normativamente prevista che, tuttavia, appaiono artificiosamente frazionati[3].

Segnaliamo che i limiti all'utilizzo del denaro contante si riflettono, altresì, sugli esercenti arti e professioni, i quali non potranno incassare in contanti in un'unica soluzione le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti[4].

---

1 Per "**contratti stipulati**" sono da intendersi i contratti di concessione in uso promiscuo fra il locatario del veicolo (generalmente, il datore di lavoro) e l'utilizzatore del mezzo (il dipendente o il collaboratore).
2 Secondo la FAQ del Dipartimento del Tesoro n. 8 del 3.10.2017, per "**soggetti diversi**" si intendono entità giuridiche distinte (a titolo esemplificativo: due società, il socio e la società di cui fa parte, società controllata e controllante, legale rappresentante e socio, società con stesso amministratore).
3 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. v) del D. Lgs. 231/2007, per "**operazione frazionata**" si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
4 Secondo la FAQ del Dipartimento del Tesoro n. 12 del 3.12.2017, a fronte di una fattura unica di importo superiore al limite, il professionista può accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltra la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti le infrazioni commesse in violazione dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali abbiano acquisito notizia nello svolgimento della propria attività.

Profilo sanzionatorio

Dal punto di vista sanzionatorio si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, in caso di violazione del limite trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Resta comunque salva l'efficacia degli atti posti in essere attraverso il pagamento oltre i limiti per l'utilizzo del contante.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, le nuove disposizioni hanno modificato **il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria mediante l'introduzione del comma 1-ter dell'articolo 63, del D. Lgs. n. 231/2007**.

Nello specifico:

- per le violazioni **commesse e contestate** dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a **2.000,00 euro** (rispetto agli attuali 3.000,00);
- per le violazioni **commesse e contestate** a decorrere dall'1.01.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a **1.000,00 euro**.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali, come disposto dal comma 6 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 231/2007.

Segnaliamo, infine, che per le **violazioni commesse fino alla data del 30.06.2020**, anche se contestate successivamente, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro di cui all'articolo 63, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007.